



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Circolare DAIT n. 27/2026

Roma, 2 marzo 2026

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO
NELLE PROVINCE AUTONOME DI

TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE

DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

per il tramite dei Servizi di Prefettura

AOSTA

ALL'ISPETTORATO GENERALE DI AMMINISTRAZIONE

SEDE

OGGETTO: Referendum indetto nei giorni 22 e 23 marzo 2026 in abbinamento alle elezioni suppletive in collegi uninominali della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica o di un turno di votazione di elezioni amministrative. Competenze dovute ai componenti dei seggi, rimborso delle spese e rendicontazione.

Al fine di agevolare l'espletamento dei servizi relativi alle consultazioni referendarie in abbinamento alle elezioni suppletive della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica o in caso di un turno di votazione delle elezioni amministrative del 22 e 23 marzo 2026, si forniscono le seguenti istruzioni.

Il decreto-legge 27 dicembre 2025, n. 196, convertito, con modificazioni, in legge 13 febbraio 2026, n. 18, introduce modifiche alla normativa vigente per le consultazioni elettorali.

L'articolo 1, comma 1, del predetto decreto-legge n. 196 del 2025, prevede, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

147¹, che le operazioni di votazione delle consultazioni elettorali e referendarie previste nell'anno 2026 si svolgono nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.

Il comma 2, in ragione del prolungamento delle operazioni di votazione su due giorni, aumenta del 15 per cento gli onorari fissi forfettari di cui all'articolo 1, commi 1, 2, 4 e 5, lettere a) e c), della legge 13 marzo 1980, n. 70, ferme restando le maggiorazioni previste per la contemporanea effettuazione di più consultazioni ai componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136.

Il comma 3 stabilisce che, in caso di contemporaneo svolgimento, nell'anno 2026, di consultazioni referendarie ed elezioni suppletive in collegi uninominali della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, si applicano le disposizioni previste per le elezioni politiche suppletive relativamente agli adempimenti comuni, compresi quelli concernenti la composizione, il funzionamento e i compensi dei componenti degli uffici elettorali.

Il comma 4-bis, introdotto dalla legge di conversione, dispone che nel caso di contemporaneo svolgimento, nell'anno 2026, di consultazioni referendarie di cui all'articolo 138 della Costituzione e di un turno di elezioni amministrative, anche quando disciplinate da norme regionali, la composizione degli uffici elettorali di sezione interessati all'abbinamento è determinata dalla normativa per le elezioni amministrative, mentre per i compensi dei componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali si applicano quelli previsti per i referendum, ferme restando l'entità delle maggiorazioni previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 13 marzo 1980, n. 70.

In attesa di conoscere l'ammontare delle risorse stanziato dal Ministero dell'economia e delle finanze, sul capitolo 1312, pg. 1, denominato "*Rimborso ai comuni per le spese connesse allo svolgimento delle consultazioni elettorali*", istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno 2026, si precisa che l'importo massimo da rimborsare a ciascun comune, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti dei seggi, è stabilito con decreto del Ministero dell'interno, nei limiti delle assegnazioni di bilancio, con distinti parametri per sezione elettorale e per elettore, calcolati rispettivamente nella misura del 40 per cento e del 60 per cento del

¹ A decorrere dal 2014 le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

totale da ripartire. Per i comuni aventi fino a 3 sezioni elettorali, le quote sono maggiorate del 40 per cento².

Il decreto di ripartizione delle risorse, oltre ad essere pubblicato sul sito della Direzione Centrale per la Finanza Locale di questo Dipartimento nella sezione "I DECRETI", sarà comunicato alle SS.LL. per la divulgazione del suo contenuto ai comuni.

Nelle more dell'adozione del provvedimento di riparto, si invita a segnalare ai comuni la necessità di contenere le spese nei limiti strettamente indispensabili, in quanto eventuali eccedenze rispetto all'importo massimo rimborsabile resteranno a carico degli stessi.

Il pagamento dell'acconto, nella misura del 90 per cento dell'importo massimo rimborsabile, e l'eventuale saldo, da effettuarsi successivamente alla rendicontazione di tutte le spese sostenute, saranno erogati direttamente dalla Direzione Centrale per la Finanza Locale tramite ordinativi di pagamento a favore di ciascun comune.

PARTE PRIMA

COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI

I comuni sono tenuti ad anticipare le spese per il trattamento economico dei componenti dei seggi³.

§ 1- Spese per le competenze corrisposte ai componenti dei seggi elettorali

1.1. Svolgimento referendum confermativo (1 scheda)

Gli importi degli onorari fissi da corrispondere ai componenti degli uffici elettorali di sezione (1 presidente, 1 segretario e 3 scrutatori⁴) sono previsti dall'articolo 1, comma 5, della legge 13 marzo 1980, n. 70. Per gli uffici di sezione per il referendum nelle cui circoscrizioni esistono ospedali o case di cura con meno di 100 letti o presso i quali si procede alla raccolta del voto domiciliare, il numero degli scrutatori è aumentato a 4⁵.

² Articolo 17, comma 9, legge 23 aprile 1976, n. 136.

³ Articolo 17, comma 8, legge 23 aprile 1976, n. 136.

⁴ Articolo 19 legge 25 maggio 1970, n. 352.

⁵ Articolo 2 legge 22 maggio 1978, n. 199.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Per le sezioni elettorali, nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva, il voto degli elettori ivi esistenti viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, da un seggio speciale, composto da un presidente e da due scrutatori⁶.

Gli importi da corrispondere ai componenti dei seggi sono:

Seggi ordinari

Presidente € 130+(€ 130x15%)=€ 130+€ 19,50=€ 149,50

Scrutatori e Segretario..... € 104+(€ 104x15%)=€ 104+€ 15,60=€ 119,60

Seggi speciali

Presidente € 79+(€ 79x15%)=€ 79+€ 11,85=€ 90,85

Scrutatore e Segretario € 53+(€ 53x15%)=€ 53+€ 7,95=€ 60,95

1.2. Svolgimento referendum confermativo in abbinamento con elezioni politiche suppletive (2 schede)

L'articolo 1, comma 3, del citato decreto-legge 27 dicembre 2025, n. 196, in caso di contemporaneo svolgimento del referendum previsto dall'articolo 138 della Costituzione con le elezioni suppletive in collegi uninominali della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, modifica la composizione degli uffici elettorali di sezione (1 presidente, 1 segretario e 4 scrutatori⁷) e l'entità degli onorari fissi forfettari spettanti ai relativi componenti adeguandoli a quelli per le elezioni politiche⁸ suppletive con le maggiorazioni previste dall'articolo 1, comma 5, lettera b), della legge 13 marzo 1980, n. 70.

Pertanto, gli importi da corrispondere sono:

Seggi ordinari

Presidente € 150+(€ 150x15%)+€ 33=€ 150+€ 22,50+€ 33=€ 205,50

⁶ Articolo 9 legge 23 aprile 1976, n. 136.

⁷ Articolo 34 decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

⁸ Articolo 1, commi 1, 2 e 4, legge 13 marzo 1980, n. 70.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Scrutatori e Segretario..... € 120+(€ 120x15%)+€ 22=€ 120+€ 18+€ 22=€ 160,00

Seggi speciali (indipendente dal numero delle consultazioni)

Presidente € 90+(€ 90x15%)=€ 90+€ 13,50=€ 103,50

Scrutatore e Segretario € 61+(€ 61x15%)=€ 61+€ 9,15=€ 70,15

1.3. Svolgimento referendum confermativo in abbinamento con un turno di elezioni amministrative (2 schede)

L'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 27 dicembre 2025, n. 196, in caso di contemporaneo svolgimento del referendum previsto dall'articolo 138 della Costituzione e di un turno di elezioni amministrative, anche quando disciplinate da norme regionali, modifica la composizione degli uffici elettorali di sezione secondo la normativa per le elezioni amministrative (1 presidente, 1 segretario e 4 scrutatori⁹), mentre gli onorari fissi forfettari spettanti ai relativi componenti sono quelli per i referendum¹⁰, con le maggiorazioni previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 13 marzo 1980, n. 70.

Pertanto, gli importi da corrispondere sono:

Seggi ordinari

Presidente € 130+(€ 130x15%)+€ 37=€ 130+€ 19,50+€ 37=€ 186,50

Scrutatori e Segretario..... € 104+(€ 104x15%)+€ 25=€ 104+€ 15,60+€ 25=€ 144,60

Seggi speciali (indipendente dal numero delle consultazioni)

Presidente € 79+(€ 79x15%)=€ 79+€ 11,85=€ 90,85

Scrutatore e Segretario € 53+(€ 53x15%)=€ 53+€ 7,95=€ 60,95

1.4. Onnicomprensività e liquidazione

Gli onorari, essendo forfettari per la specifica funzione di ciascun componente di seggio, sono dovuti per intero nel caso sia stata interamente espletata la funzione stessa.

⁹ Articolo 20, primo comma, decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

¹⁰ Articolo 1, comma 5, lettere a) e c), legge 13 marzo 1980, n. 70.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Ove, invece, il componente sia stato sostituito nel corso delle operazioni, per qualsiasi motivo, l'onorario deve essere ripartito in proporzione alla durata della rispettiva partecipazione alle operazioni del seggio.

Inoltre, l'onorario retribuisce tutta l'opera prestata da ciascuno dei componenti dei seggi e, quindi, anche quella per l'eventuale recapito dei plichi relativi alle operazioni dei seggi stessi.

Alla relativa liquidazione le Amministrazioni comunali provvedono in base al prospetto conforme all'allegato modello A, da compilarsi distintamente per ciascuna sezione. Le indicazioni di cui alle colonne dall'1 al 5 devono essere apposte dai Presidenti dei seggi. Per il resto, il prospetto deve essere completato a cura degli uffici comunali.

Le spese relative agli onorari dei componenti i seggi dovranno essere corrisposte dai comuni senza operare alcuna ritenuta di acconto in quanto gli onorari spettanti ai componenti gli uffici elettorali costituiscono rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte¹¹ (ivi comprese quelle relative al bollo di quietanza) e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali. Prima di effettuare le liquidazioni i comuni devono accertare che sia stato indicato il codice fiscale dei componenti dei seggi.

§ 2- Trattamento economico di missione dei presidenti di seggio

2.1. Diritto al trattamento di missione

Ai soli Presidenti dei seggi¹², compete, oltre all'onorario fisso, il trattamento di missione stabilito dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836 nella misura corrispondente a quella prevista dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, e dall'articolo 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417, qualora debbano recarsi in località distanti almeno 10 chilometri dai comuni di residenza, nei quali si presuppone abbiano anche la dimora abituale¹³.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 1, comma 213, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono soppresse: l'indennità di trasferta per le missioni nel territorio nazionale,

¹¹ Articolo 9, comma 2, legge 21 marzo 1990, n. 53.

¹² Articolo 1, comma 1, legge 13 marzo 1980, n. 70.

¹³ Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

l'indennità supplementare sul costo del biglietto ferroviario o di altri mezzi di trasporto terrestre o marittimo e l'indennità commisurata all'intera diaria di missione.

Rimangono, pertanto, rimborsabili le spese per il viaggio, l'albergo, i pasti, nonché l'attribuzione, nei casi di utilizzo del mezzo proprio, dei rimborsi chilometrici a titolo di rimborso spese nei casi previsti dalla legge.

2.2. Spese per il pernottamento in albergo e per il vitto

Ai Presidenti di seggio spetta il rimborso delle spese per il pernottamento in albergo fino a 4 stelle (1° categoria)¹⁴ e il rimborso fino a complessivi € 61,10 per due pasti giornalieri e nella misura ridotta del 50% per la consumazione di un solo pasto¹⁵.

I predetti rimborsi sono effettuati, entro i limiti massimi consentiti e ove ne ricorrano le condizioni, soltanto se riguardano spese documentate da fattura o da ricevuta fiscale rilasciata da esercizio commerciale abilitato all'attività alberghiera e/o di ristoro.

2.3. Spese di viaggio e compensi chilometrici

Per il raggiungimento delle località sedi di seggio vengono rimborsate le spese di viaggio ferroviario effettivamente sostenute, sulla base dei relativi biglietti che gli interessati devono produrre.

Può corrispondersi anche il rimborso dell'intera spesa occorsa per i viaggi effettuati con altri mezzi di trasporto di linea, se l'uso di questi consenta un evidente notevole risparmio di tempo o se manchi un collegamento ferroviario con le località sedi di seggio elettorale. Non spetta alcun rimborso per eventuali spese di trasporto di bagaglio.

In considerazione della specificità degli orari in cui si svolgono le consultazioni elettorali, difficilmente conciliabili con l'utilizzo dei mezzi pubblici, e vista la particolare rilevanza politica e sociale che rivestono le elezioni, è riconosciuta la facoltà all'utilizzo del mezzo proprio¹⁶. In tal caso spetta una indennità chilometrica pari ad 1/5 del prezzo

¹⁴ Articolo 2 decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, e articolo 2 legge 26 luglio 1978, n. 417.

¹⁵ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 1995.

¹⁶ Articolo 4, comma 3, legge 13 marzo 1980, n. 70.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

della benzina vigente al momento, nonché, ove ricorra il caso, il rimborso della eventuale spesa per il pedaggio autostradale¹⁷.

Le spese inerenti al ritorno nelle rispettive sedi di provenienza possono essere rimborsate nella stessa misura di quelle ammesse per i viaggi di raggiungimento delle località sedi di seggio elettorale.

Il rimborso delle spese di cui sopra potrà essere liquidato su apposite tabelle conformi all'allegato modello B, al cui corredo occorre unire i documenti di viaggio e le fatture o le relative ricevute fiscali.

Per i tratti percorsi con mezzi propri o mezzi diversi dalle ferrovie ovvero da altri servizi di linea, è necessario allegare alle tabelle i certificati delle amministrazioni comunali comprovanti le relative distanze.

Le distanze chilometriche si misurano ai sensi di quanto disciplinato dall'articolo 6 della legge n. 836 del 1973, secondo i percorsi più brevi.

Sulle tabelle, per ciascun viaggio, devono essere indicate le date di partenza dalla residenza o dimora abituale e quella di rientro definitivo. Nel caso si siano utilizzati mezzi propri, tali date dovranno risultare da apposita dichiarazione dell'interessato.

Qualora qualcuno presenti, a dimostrazione della propria residenza, un certificato di servizio rilasciato dall'amministrazione di appartenenza nel quale non sia espressamente menzionata, oltre alla sede di servizio, l'effettiva residenza, la stessa deve risultare da una esplicita dichiarazione rilasciata dall'interessato, sotto la propria personale responsabilità.

I comuni debbono astenersi dal liquidare i rimborsi delle spese in tutti i casi di impossibilità di accertare il diritto al rimborso stesso ovvero di incompletezza della documentazione formale, specie per quanto attiene alle dichiarazioni che, come sopra detto, debbono rilasciare i Presidenti dei seggi.

Tutti i pagamenti effettuati per i titoli suindicati, da riepilogarsi su prospetti conformi all'allegato modello C, devono essere compresi nei rendiconti che le amministrazioni comunali devono presentare avvalendosi esclusivamente della procedura

¹⁷ Articolo 5, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, e articolo 8, comma 1, legge 26 luglio 1978, n. 417.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

telematica di cui al paragrafo 3 della PARTE TERZA (PAGAMENTI E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE), per ottenere il rimborso delle spese sostenute.

Ai riepiloghi delle spese per il trattamento economico dei componenti dei seggi, completi delle indicazioni richieste dal modello C, vanno allegate le copie dei mandati di pagamento e le quietanze dei percipienti, i prospetti di liquidazione degli onorari e le tabelle dei rimborsi spese, i documenti di viaggio, i certificati di distanza e le dichiarazioni di cui sopra.

PARTE SECONDA

ORGANIZZAZIONE TECNICA E ATTUAZIONE DELLE CONSULTAZIONI

Le spese rimborsabili sono quelle relative ai titoli di seguito specificati, se ed in quanto legittimamente assunte e regolarmente impegnate, il cui ammontare complessivo deve necessariamente essere contenuto nell'ambito dell'importo massimo ripartito a favore di ogni comune.

§ 1. Spese per la retribuzione di prestazioni di lavoro straordinario

In virtù delle disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, il lavoro straordinario è consentito a partire dal **26 gennaio 2026**, cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni, con termine alla data del **27 marzo 2026**, quinto giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse.

Il medesimo articolo 15 fissa il monte ore individuale mensile per le esigenze lavorative connesse con le predette consultazioni entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona, fino ad un massimo individuale di 60 ore mensili.

La determina autorizzativa all'effettuazione delle ore straordinarie per il personale stabilmente addetto agli uffici elettorali, nonché per quello che si intende assegnarvi quale supporto provvisorio, deve essere adottata preventivamente dai responsabili dei servizi¹⁸, pena l'inibizione del pagamento dei compensi, indicando i nominativi del personale previsto ed il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare, nonché le funzioni da assolvere.

¹⁸ Articolo 107 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Le spese per le prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale comunale impegnato nell'attività elettorale, ivi comprese quelle per l'eventuale erogazione dei buoni pasto, saranno rimborsate al lordo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dei contributi assistenziali, previdenziali e sugli infortuni.

L'amministrazione comunale dovrà produrre un analitico prospetto a dimostrazione degli oneri sostenuti da trasmettere nella rendicontazione da presentare entro il termine perentorio di cui al paragrafo 2 della PARTE TERZA (PAGAMENTI E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE), unitamente alla documentazione comprovante l'avvenuto versamento degli stessi.

Per la liquidazione delle prestazioni straordinarie rese dal personale degli Enti locali si rinvia a quanto disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto delle Funzioni Locali.

Per le eventuali prestazioni di lavoro straordinario del personale appartenente alle Unioni di Comuni o temporaneamente assegnato alle stesse per lo svolgimento di servizi associati, si precisa che dovranno essere preventivamente autorizzate da entrambi le parti interessate (Unioni e Comuni) e debitamente disciplinate per la parte connessa ai rapporti finanziari. I comuni utilizzatori inseriranno tale personale nella costituzione dei propri Uffici elettorali e procederanno all'adozione delle necessarie determinazioni autorizzative al lavoro straordinario. I medesimi provvederanno alla successiva liquidazione della spesa effettivamente sostenuta secondo le modalità concordate ed inseriranno la stessa nel rendiconto da trasmettere alle Prefetture - UTG. Resta inteso che il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona ed il massimo individuale di 60 ore mensili non dovrà, in nessun caso, essere superato.

Si fa presente che qualora ricorra tale circostanza il rendiconto deve essere presentato dai comuni, che beneficiano del rimborso delle spese per le consultazioni elettorali, e non dalle Unioni di Comuni.

§ 2- Spese per assunzione di personale a tempo determinato

Qualora il comune non riesca a fronteggiare le particolari esigenze connesse alle consultazioni in parola con il personale in servizio e con il ricorso al lavoro straordinario, sono rimborsabili le spese per la stipula di contratti individuali per l'assunzione di personale a tempo determinato, relativamente al periodo strettamente necessario all'espletamento degli adempimenti connessi alle consultazioni elettorali.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Si rappresenta che non è ammessa a rimborso l'eventuale spesa per prestazioni di lavoro straordinario da parte del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), trattandosi di personale appartenente ad altra Amministrazione, non riconducibile in alcun modo al personale comunale di cui all'articolo 15 del decreto-legge n. 8 del 1993.

Per lo stesso motivo non spetta il rimborso delle spese sostenute per contratti di lavoro interinali o di somministrazione d'opera, per i quali non sussiste il vincolo di subordinazione all'amministrazione locale in capo al prestatore d'opera.

§ 3- Spese relative agli stampati ed ai prodotti software

Sono rimborsabili gli stampati strettamente indispensabili per le necessità del servizio elettorale, escludendo quelli di uso sporadico e di scarso contenuto.

Sono esclusi dal rimborso gli acquisti di apparecchiature informatiche quali, ad esempio, computer, stampanti e scanner, ed eventuali software finalizzati alla gestione dei risultati elettorali non forniti direttamente dallo Stato.

§ 4 - Spese per il trasporto del materiale di arredamento delle singole sezioni elettorali dai locali di deposito ai seggi e viceversa, per il montaggio e lo smontaggio delle cabine

Sono rimborsabili le spese per:

- 1) L'allestimento dei seggi e l'acquisto di materiale di consumo vario ritenuto assolutamente indispensabile. Non sono rimborsabili le spese per l'affitto di locali di proprietà comunale e per eventuali acquisti di bandiere, transenne e tavoli;
- 2) L'acquisto delle cabine elettorali. Si precisa che tale spesa rientra, comunque, nell'ambito dell'assegnazione di cui in premessa;
- 3) Il trasporto del materiale elettorale effettuato con mezzi noleggiati, nell'impossibilità di poter utilizzare quelli di proprietà del comune, le cui spese dovranno essere debitamente documentate;
- 4) I trasporti che si rendessero necessari nei giorni della votazione ed in quelli precedenti e successivi, con particolare riguardo all'organizzazione del servizio per la raccolta delle notizie ed al collegamento con le sezioni elettorali dislocate in frazioni e località distanti dalla sede comunale, nonché le spese relative al recapito di plichi elettorali da effettuarsi a cura delle sezioni elettorali dei comuni;
- 5) La pulizia dei locali sedi di seggio effettuata alla fine delle consultazioni, prima del rientro degli studenti nei locali scolastici o della riconsegna ai legittimi detentori. Tali pulizie possono essere eseguite anche dalla stessa ditta che svolge regolarmente le pulizie in ambito scolastico oppure in economia con personale dipendente dal



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

comune. In tale ultimo caso sarà rimborsato il solo materiale di pulizia regolarmente documentato.

§ 5 - Spese per collegamenti telefonici

Sono rimborsabili le spese per collegamenti telefonici straordinari, nei giorni della votazione e per la raccolta dei dati. In merito all'eventuale utilizzo di telefoni cellulari, sono rimborsabili esclusivamente le spese per il noleggio degli stessi. Non potranno essere rimborsate le spese relative alle sole ricariche telefoniche, per l'impossibilità di riscontrare l'effettivo ed esclusivo utilizzo per le esigenze elettorali.

§ 6 - Spese per la propaganda elettorale

Sono rimborsabili l'acquisto dei tabelloni elettorali, compresi i materiali di consumo vario ritenuti indispensabili per la loro installazione.

§ 7- Spese postali

Sono rimborsabili le spese postali anticipate dai comuni relative esclusivamente alle seguenti spedizioni:

- 1) Di plichi, raccomandati o assicurati, contenenti gli atti relativi alla revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali, spediti al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale agli Uffici del Casellario giudiziale, alle Autorità provinciali di pubblica sicurezza, alle Prefetture-UTG, alle Procure della Repubblica, alle Commissioni elettorali circondariali nonché ad altri comuni;
- 2) Di plichi, anche raccomandati, contenenti le tessere elettorali spediti ad altri comuni, a Comandi di Forze armate o di altri corpi militarmente organizzati;
- 3) Le cartoline con le quali si dà avviso agli elettori italiani residenti all'estero della data della consultazione. Tali cartoline saranno spedite, da parte dei comuni, per posta prioritaria;
- 4) I telegrammi spediti dai comuni, dai Presidenti delle Commissioni elettorali circondariali e dai Presidenti dei seggi elettorali. È altresì consentito, nei comuni sprovvisti di ufficio postale, di dettare telegrammi per telefono;
- 5) Le lettere, i telegrammi e simili indicati da istruzioni impartite da questo Ministero, che devono necessariamente essere eseguiti per il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Relativamente al punto 3) si precisa che i comuni dovranno indicare, oltre alla spesa sostenuta a tale titolo, il numero degli elettori residenti all'estero aventi diritto ai quali sono state spedite le cartoline avviso¹⁹.

Dette spese dovranno essere inserite, al pari delle altre, nel consueto rendiconto da presentarsi entro i termini indicati al successivo paragrafo 2 della PARTE TERZA (PAGAMENTI E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE).

Si sottolinea che le spese per la spedizione delle cartoline avviso agli italiani residenti all'estero sono a totale carico dello Stato e non sono calcolate al fine della determinazione dell'importo massimo ripartito a favore di ogni comune.

§ 8- Ulteriori spese

Possono essere rimborsate le spese non indicate nelle precedenti elencazioni purché legittimamente assunte che, ad avviso delle SS.LL., siano ritenute indispensabili per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle consultazioni.

Le spese relative all'eventuale alloggiamento delle forze dell'ordine e quelle relative all'acquisto di materassi, brande, lenzuola, effetti lettereschi, ecc., non rientrano nella competenza di questo Dipartimento.

PARTE TERZA

PAGAMENTI E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

§ 1 - Pagamenti in favore dei comuni

Come già evidenziato, i pagamenti dell'anticipo sui rimborsi delle spese elettorali in favore di ciascun comune saranno disposti direttamente dalla Direzione Centrale per la Finanza Locale in misura pari al 90 per cento dell'importo massimo ammissibile calcolato per ogni ente con le modalità indicate in premessa.

Il pagamento dell'eventuale importo a saldo sarà eseguito sulla base degli esiti del controllo effettuato dalle Prefetture-UTG sulla rendicontazione presentata dagli enti tramite la procedura informatizzata di cui al successivo paragrafo 3.

Spetta sempre alla Direzione Centrale per la Finanza Locale procedere, con distinto

¹⁹ Articolo 23 decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

provvedimento, al pagamento delle spese per le cartoline avviso.

§ 2 - Presentazione dei Rendiconti

Ciascun comune deve redigere il rendiconto non oltre il termine perentorio di quattro mesi dalla data delle consultazioni, e cioè entro il giorno 22 luglio 2026²⁰. Il rendiconto, unitamente alla documentazione allegata, deve essere inviato con procedura telematica con le modalità indicate al seguente paragrafo 3.

La tardiva presentazione del rendiconto oltre il predetto termine, rilevata automaticamente dal sistema, comporterà la decadenza dal diritto ad ottenere il saldo, se dovuto, mentre la mancanza totale del rendiconto determinerà da parte della Direzione Centrale per la Finanza Locale l'adozione del provvedimento di recupero dell'intero importo attribuito in acconto.

Gli importi inseriti dovranno avere a corredo i seguenti documenti giustificativi:

- a) Atti di liquidazione delle spese e, per il lavoro straordinario, anche le determinazioni di autorizzazione. Al riguardo, al fine di accelerare le operazioni di rimborso di quest'ultima tipologia di spesa, si chiede di invitare i comuni ad allegare un prospetto riepilogativo contenente i nominativi dei dipendenti con l'indicazione, a fianco di ognuno, del numero delle ore complessivamente autorizzate e liquidate;
- b) Mandati di pagamento con le relative quietanze;
- c) Per i soli comuni capoluogo di provincia, attesa la rilevante mole della documentazione da produrre, è consentito esibire una dichiarazione con gli estremi dei mandati e l'avvenuta estinzione dei titoli;
- d) Fatture analitiche concernenti forniture e trasporti vari o stampa di manifesti non forniti direttamente dallo Stato, ecc. Tali fatture, dovranno riportare il visto di liquidazione del responsabile del servizio, il visto per la presa in carico, o per la regolarità della fornitura ove occorra, e gli estremi dei relativi mandati di pagamento;
- e) Copia dei contratti stipulati per le varie forniture o prestazioni;
- f) Prospetti di liquidazione delle competenze corrisposte ai componenti dei seggi elettorali e relative documentate tabelle per i rimborsi spese;

²⁰ Articolo 15 decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

- g) Eventuale ulteriore documentazione che gli Uffici in indirizzo vorranno richiedere per accertare, caso per caso, l'ammissibilità a rimborso delle spese dei comuni, in base alle norme di legge ed alle istruzioni sopra riportate.

Le SS.LL. avranno cura di richiamare la particolare attenzione degli Enti interessati all'osservanza delle vigenti disposizioni normative relative alle procedure per l'acquisizione di beni, servizi e prestazioni, le cui spese verranno rimborsate dallo Stato.

§ 3 - Disciplina dei riparti

Nei giorni 22 e 23 marzo 2026, contemporaneamente al referendum costituzionale, si svolgeranno le elezioni suppletive della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica o l'eventuale turno di votazione di elezioni amministrative.

Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni, in caso di abbinamento con un turno di votazione di elezioni amministrative, sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli enti interessati in base al numero di consultazioni.

Pertanto, in merito al riparto delle suddette spese occorrerà adottare i seguenti criteri:

a) Referendum (1 scheda)

Gli oneri sono totalmente a carico dello Stato.

b) Referendum abbinato alle elezioni suppletive (2 schede)

Gli oneri sono totalmente a carico dello Stato.

c) Referendum abbinato ad un turno di elezioni amministrative (2 schede)

Gli oneri sono ripartiti in ragione di metà a carico dello Stato e metà a carico del Comune.

Nel riepilogo (modello C) dovrà essere evidenziato, rispettivamente, l'onere a carico dello Stato e del Comune.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

§ 4 - Rendicontazione delle spese

È a disposizione sia dei comuni che delle Prefetture-UTG una procedura telematica per l'acquisizione dei dati relativi ai rimborsi delle spese elettorali al fine di semplificare i controlli da parte di codeste Prefetture-UTG e velocizzare le procedure di pagamento e recupero denominata "Finanza Locale", all'interno del portale "DAIT Servizi" (<https://daitweb.interno.gov.it>).

Ciascun ente deve inserire i totali delle proprie spese, distinti per tipologia, comprese le spese sostenute per l'invio delle cartoline avviso agli elettori all'estero se sostenute, allegando tutta la documentazione relativa, esclusivamente tramite applicativo dedicato.

Si puntualizza che l'applicativo in uso consente solo agli enti di inserire i dati. Tale attività è preclusa sia alle Prefetture-UTG che al Ministero dell'interno.

È opportuno segnalare ai comuni che dopo aver completamento l'inserimento dei dati e allegato la documentazione giustificativa della spesa, il rendiconto va prima CHIUSO e poi INVIATO IN PREFETTURA. La sola chiusura non equivale ad INVIO con la conseguenza che il rendiconto risulta non presentato e l'ente formalmente inadempiente.

Ciascuna Prefettura-UTG, a conclusione dell'attività di verifica, validerà ogni importo inserito per ciascuna voce, per il rimborso spettante a ciascun comune.

Nel caso in cui dai controlli sulle spese emerga che la documentazione prodotta sia carente o che siano necessari dei chiarimenti, oppure siano state inserite spese non ammissibili, la Prefettura-UTG, avvalendosi della medesima procedura, invierà all'ente le proprie eventuali osservazioni/richieste. Dopo aver acquisito i chiarimenti/integrazioni trasmessi dall'ente la stessa provvederà a rilasciare, all'esito favorevole, la validazione alla Direzione Centrale per la Finanza Locale.

Quest'ultima, sulla base delle validazioni delle Prefetture-UTG provvederà ad effettuare il pagamento del saldo, entro il consueto limite massimo, o all'eventuale recupero dell'eccedenza versata rispetto alla spesa sostenuta ed ammessa tramite compensazione su futuri rimborsi elettorali e/o altri contributi erariali.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

PARTE QUARTA

COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI DELL'UFFICIO CENTRALE PER LA CIRCOSCRIZIONE ESTERO DI ROMA E DI QUELLI COSTITUITI PRESSO GLI UFFICI DECENTRATI DELLE CORTI D'APPELLO DI MILANO, BOLOGNA, FIRENZE E NAPOLI

I cittadini italiani residenti all'estero, registrati nell'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero, sono iscritti nelle liste elettorali nella circoscrizione Estero e votano per corrispondenza per l'elezione delle Camere e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione²¹, salvo opzione, da esercitare per ogni votazione e valida limitatamente ad essa, per cui possono esercitare il diritto di voto in Italia, nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti.

Possono votare per corrispondenza nella circoscrizione Estero, previa opzione valida per un'unica consultazione elettorale, anche i cittadini italiani che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione elettorale, in un Paese estero in cui non sono anagraficamente residenti²².

Presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero, e presso ciascuno degli uffici decentrati, è costituito un seggio elettorale per un minimo di duemila ed un massimo di tremila elettori ammessi al voto per corrispondenza, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori, composto dal presidente, dal segretario e da quattro scrutatori, ai quali competono i seguenti onorari²³:

- **Presidente** € 130,00
- **Scrutatore e Segretario**..... € 104,00

L'onorario, essendo forfetario per la specifica funzione di ciascun componente di seggio, è dovuto per intero nel caso che sia stata interamente espletata la funzione stessa. Ove, invece, il componente sia stato sostituito nel corso delle operazioni, per qualsiasi motivo, l'onorario deve essere ripartito in proporzione alla durata della rispettiva partecipazione alle operazioni del seggio.

²¹ Articolo 1, legge 27 dicembre 2001, n. 459.

²² Articolo 4-bis, legge 27 dicembre 2001, n. 459.

²³ Articolo 13, legge 27 dicembre 2001, n. 459.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Inoltre, l'onorario retribuisce tutta l'opera prestata da ciascuno dei componenti dei seggi e, quindi, anche quella per l'eventuale recapito dei plichi inerenti alle operazioni dei seggi stessi.

Alla relativa liquidazione provvedono, rispettivamente, i comuni di Roma, Milano, Bologna, Firenze e Napoli, in base al prospetto conforme all'allegato modello A/1, da compilarsi distintamente per ciascuna sezione. Le indicazioni di cui alle colonne dall'1 al 5 devono essere apposte dai Presidenti dei seggi. Per il resto, il prospetto deve essere completato a cura dell'ufficio comunale.

Per la liquidazione degli onorari e per l'eventuale trattamento di missione si applicano le disposizioni contenute nei precedenti paragrafi utilizzando, a tal fine, gli allegati modelli B e C/1.

Dette spese saranno corrisposte dai comuni interessati senza operare alcuna ritenuta di acconto²⁴.

PARTE QUINTA

DISPOSIZIONI FINALI

Le presenti istruzioni sono valide per tutto il territorio della Repubblica.

Si invita a diramare il contenuto della presente circolare, visualizzabile anche sul sito della Direzione Centrale per la Finanza Locale nella sezione "LE CIRCOLARI", alla pagina <https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/circolari>, a tutti gli enti locali della provincia.

Il Capo Dipartimento
Carmen Perrotta

²⁴ Articolo 9, comma 2, legge 21 marzo 1990, n. 53.

COMUNE di PROVINCIA di

ELEZIONE/REFERENDUM DEL

ELEZIONE DEL CONSIGLIO ¹ (se ricorre)

ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. _____

PARTE RISERVATA AL PRESIDENTE DI SEGGIO					PARTE RISERVATA ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA LIQUIDAZIONE
N. d'ord.	Cognome, nome e indirizzo dei componenti	Qualifica (Presidente, segretario o scrutatore)	Partecipazione alle operazioni ²	Codice fiscale	Onorario fisso spettante
1	2	3	4	5	6
Totali €					
Si attesta che le suindicate persone hanno partecipato alle operazioni del seggio per tutta la durata delle stesse. li li Il Segretario del seggio Il Presidente del seggio 					 li Visto per la liquidazione Bollo del Comune Il Dirigente Addetto (o responsabile del Servizio)

¹ Precisare il Consiglio o i Consigli da eleggere² Indicare sì o no

COMUNE di PROVINCIA di

ELEZIONE/REFERENDUM DEL

ELEZIONE DEL CONSIGLIO ¹ (se ricorre)

TABELLA DEL RIMBORSO SPESE

Dovute al Sig. Codice fiscale

Residenza anagrafica: Comune di Località del seggio

Itinerario Percorso	Km.	SPESE DI VIAGGIO				TOTALE	
		IN FERROVIA		Via mare e altri mezzi di linea	Altre spese e rimborsi		
		Costo del biglietto	Vagone letto o cuccetta				
Da a							
Da a							
Da a							
	Totale	€	€	€	€	€	
RIMBORSO DELLE SPESE PER IL PERNOTTAMENTO DI CATEGORIA						€	
RIMBORSO SPESE PER N.PASTI						€	
TOTALE RIMBORSO SPESE						€	
Durata della missione Dal giorno al giorno Dal giorno al giorno Dal giorno al giorno							
Il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità, di essere partito per la missione il giorno..... e di essere rientrato in sede, a missione ultimata, il giorno.....							
....., lì							
(Firma del titolare della tabella)							
TRATTI COMPIUTI CON L'USO DI MEZZI PROPRI							
da.....a.....km.....		Km €		€			
(vedi certificato di distanza)		(pari ad 1/5 del prezzo di un litro di benzina)					
da.....a.....km.....		Km €		€			
(vedi certificato di distanza)		(pari ad 1/5 del prezzo di un litro di benzina)					
TOTALE COMPENSI CHILOMETRICI					€		
						€	
....., lì.....		Bollo del Comune		Il Dirigente Addetto (o responsabile del Servizio)			
							

¹ Precisare il Consiglio o i Consigli da eleggere

